

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie, 11 giugno 2001,
prot. n. 15900/TU/00/63

Posizione del vicesindaco, dipendente dall'unione di comuni di cui il comune fa parte.

Si rappresenta, in via preliminare, che le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo, disciplinate dal decreto legislativo n. 267/2000, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di estensione analogica.

La fattispecie rappresentata non sembra, pertanto, configurare alcuna delle tassative ipotesi di incompatibilità prefigurate dall'art. 63 del decreto legislativo citato, né risulta integrare la causa di ineleggibilità che l'art. 60, comma 1, n. 7, prevede per i "dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli".

Si ritiene, infatti, che in base all'art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, che estende l'applicazione dei principi previsti per l'ordinamento dei comuni, in quanto compatibili, alle unioni di comuni, si potrebbe eventualmente delineare un'incompatibilità nella diversa ipotesi in cui il medesimo soggetto sia dipendente dell'unione e, nel contempo, componente di un organo dell'unione stessa.